

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 26 marzo 1996, n. 310.

### **(Conferma TAR Campania – Napoli: II Sezione, 11 aprile 1995, n. 260)**

*È illegittima la correzione dei risultati elettorali già verbalizzati, e per di più effettuata in una sede diversa dal seggio elettorale; tale illegittimità travolge gli atti successivi del procedimento elettorale, ma non inficia quelli antecedenti.*

DIRITTO. – Con l'unico motivo di appello il ricorrente, riproponendo le censure già formulate con il ricorso introduttivo, deduce che gli uffici elettorali delle sezioni n. 10 e n. 46 hanno provveduto, in luogo diverso (presso la sede comunale) da quello utilizzato per l'originaria costituzione, alla correzione dei risultati elettorali già dichiarati e certificati ai sensi dell'art. 70 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570. Tale comportamento è illegittimo, non essendo consentito in nessun caso procedere alla correzione, da parte dell'ufficio elettorale di sezione, dei risultati elettorali già verbalizzati. Inoltre, nella sezione n. 14 sono state annullate numerose schede valide, recanti il voto espresso del ... ed il nome di un candidato di altra lista con altro simbolo.

Il motivo è infondato.

La correzione dei verbali delle sezioni n. 10 e 46, operata dai componenti di quelle sezioni in sede diversa e dopo che i risultati elettorali erano già stati verbalizzati è sicuramente illegittima ma – come ha esattamente ritenuto il primo giudice – non costituisce violazione di legge idonea a determinare l'annullamento delle operazioni elettorali di quelle sezioni.

A tale conclusione il Tribunale Amministrativo Regionale è giunto fondandosi sul principio che l'illegittimità di un atto può trasmettersi agli atti successivi ma non esplica alcuna influenza su quelli anteriori, e rilevando che nella fattispecie è possibile ricostruire, attraverso l'esame dei verbali in questione, quale fosse l'esito dello scrutinio prima della correzione, esito nei cui confronti il ricorrente non ha sollevato alcuna censura.

Ora, dal riscontro dei contestati verbali, si rileva che in effetti nella sezione n. 10 nessuna correzione è stata apportata al risultato dello scrutinio relativo alla carica di sindaco, mentre nella sezione n. 46 risultano corretti sia il risultato conseguito dal ricorrente (da 68 a 67 voti validi) sia quello conseguito dal candidato ... (da 165 a 162 voti validi).

Il Collegio, pertanto, reputa che il riconoscimento dell'illegittimità della correzione, non potendo che dare nuova efficacia al risultato verbalizzato in precedenza, non arrecherebbe alcun vantaggio al ricorrente, che è stato escluso dal ballottaggio con uno scarto di oltre cento voti.

*Omissis.*